

Gara europea a procedura aperta per la fornitura di pneumatici (CIG 6787944497)

Quesito n. 1:

Relativamente al SUBAPPALTO, possiamo indicare una sola azienda Subappaltatrice e NON la terna di subappaltatori?

Quesito n. 2:

Relativamente ai requisiti di capacità economica finanziaria, di cui al punto 5.2 del disciplinare di gara, cosa si intende nel dettaglio per "forniture analoghe"? Ai fini della comprovazione del requisito, va bene anche la "FORNITURA PURA" di pneumatici di sezione identica, oppure occorrono anche i servizi di montaggio, etc. Se dovessero occorrere anche i servizi, in che percentuale rispetto alla fornitura?

Quesito n. 3:

Nel caso si richiede l'avvalimento ad un'azienda che poi viene indicata anche come subappaltatrice, come va redatto il DGUE? Bisogna redarne TRE?

Risposte

1) L'indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoriamente prevista dall'art. 105 comma 6 per le procedure sopra soglia. Non risultano pubblicate, neppure in consultazione, linee guida in proposito.

2) Il concetto di "forniture analoghe" va interpretato nel senso di favorire la massima partecipazione delle imprese, come più volte segnalato dalla giurisprudenza. Pertanto, il requisito del fatturato richiesto nel disciplinare di gara deve essere riferito in termini sostanziali e funzionali all'intera attività oggetto della procedura, senza la previsione di quote percentuali.

3) La Circolare del MIT pubblicata in data 27 luglio 2016 con riferimento alla Parte II del DGUE ha chiarito che *"in caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'[art. 105, comma 6, del Codice](#), indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto". [...]*

"In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente”.

Alla luce della circolare appena richiamata occorrerà un DGUE relativo alla posizione della ditta subappaltatrice ed altro DGUE relativo alla posizione dell'impresa ausiliaria. I due DGUE dovranno essere distinti da quello presentato dall'operatore economico partecipante alla procedura e da altri subappaltatori indicati nella terna.

IL RUP